



Bruxelles, 14.7.2021  
COM(2021) 564 final

ANNEXES 1 to 5

## **ALLEGATI**

**del**

### **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere**

{SEC(2021) 564 final} - {SWD(2021) 643 final} - {SWD(2021) 644 final} -  
{SWD(2021) 647 final}

**ALLEGATO I**  
**Elenco delle merci e dei gas a effetto serra**

1. Ai fini dell'identificazione delle merci il presente regolamento si applica alle merci elencate nei seguenti settori che attualmente rientrano nei codici della nomenclatura combinata ("NC") elencati di seguito e corrispondenti a quelli del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio<sup>1</sup>.
2. Ai fini del presente regolamento i gas a effetto serra relativi alle merci che rientrano nei settori elencati in appresso sono quelli elencati di seguito per ciascun tipo di merci.

**Cemento**

<b>Codice NC</b>	<b>Gas a effetto serra</b>
2523 10 00 - Cementi non polverizzati detti "clinkers"	Biossido di carbonio
2523 21 00 - Cementi Portland, bianchi, anche colorati artificialmente	Biossido di carbonio
2523 29 00 - altri cementi Portland	Biossido di carbonio
2523 90 00 - altri cementi idraulici	Biossido di carbonio

**Energia elettrica**

<b>Codice NC</b>	<b>Gas a effetto serra</b>
2716 00 00 Energia elettrica	Biossido di carbonio

**Concimi**

<b>Codice NC</b>	<b>Gas a effetto serra</b>
2808 00 00 - Acido nitrico; acidi solfonitrici	Biossido di carbonio e protossido di azoto
2814 - Ammoniaca, anidra o in soluzione acquosa	Biossido di carbonio
2834 21 00 - Nitrati di potassio	Biossido di carbonio e protossido di azoto
3102 - Concimi minerali o chimici azotati	Biossido di carbonio e protossido di azoto
3105 - Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg - esclusi: 3105 60 00 - Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio	Biossido di carbonio e protossido di azoto

<sup>1</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

### Ghisa, ferro e acciaio

Codice NC	Gas a effetto serra
72 - Ghisa, ferro e acciaio esclusi: 7202 - Ferro-leghe 7204 - Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio
7301 - Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio
7302 - Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Biossido di carbonio
7303 00 - Tubi e profilati cavi, di ghisa	Biossido di carbonio
7304 - Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Biossido di carbonio
7305- Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio
7306 - Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio
7307 - Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio	Biossido di carbonio
7308 - Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Biossido di carbonio
7309 - Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	Biossido di carbonio

7310 - Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	Biossido di carbonio
7311 - Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio	Biossido di carbonio

### Alluminio

<b>Codice NC</b>	<b>Gas a effetto serra</b>
7601 - Alluminio greggio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
7603 - Polveri e pagliette di alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
7604 - Barre e profilati di alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
7605 - Fili di alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
7606 - Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
7607 - Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
7608 - Tubi di alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
7609 00 00 - Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

## **ALLEGATO II**

### **Paesi e territori che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento**

#### **1. SEZIONE A - PAESI E TERRITORI CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente regolamento non si applica alle merci originarie dei seguenti paesi:

- Islanda
- Liechtenstein
- Norvegia
- Svizzera

Il presente regolamento non si applica alle merci originarie dei seguenti territori:

- Büsingen
- Heligoland
- Livigno
- Ceuta
- Melilla

#### **2. SEZIONE B - PAESI E TERRITORI CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO PER QUANTO RIGUARDA L'IMPORTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE**

[Attualmente vuoto]

**ALLEGATO III**  
**Metodologie di calcolo delle emissioni incorporate**

**1. DEFINIZIONI**

Ai fini del presente allegato e dell'allegato IV si applicano le seguenti definizioni:

- (a) "merci semplici": merci prodotte in un processo di produzione che richiede esclusivamente materiali in entrata e combustibili a zero emissioni incorporate;
- (b) "merci complesse": merci che richiedono l'apporto di altre merci semplici nel loro processo di produzione;
- (c) "emissioni incorporate specifiche": le emissioni incorporate di una tonnellata di merci, espresse in tonnellate di emissioni di CO<sub>2</sub>e per tonnellata di merci;
- (d) "fattore di emissione di CO<sub>2</sub>": la media ponderata dell'intensità di CO<sub>2</sub> dell'energia elettrica prodotta da combustibili fossili in una zona geografica. Il fattore di emissione di CO<sub>2</sub> si ottiene dividendo i dati sulle emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dal settore dell'energia per la produzione lorda di elettricità proveniente da combustibili fossili. È espresso in tonnellate di CO<sub>2</sub> per megawatt ora;
- (e) "accordo di acquisto di energia elettrica": un contratto in base al quale una persona si impegna ad acquistare energia elettrica direttamente da un produttore di energia elettrica;
- (f) "gestore del sistema di trasmissione": un gestore quale definito all'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.

**2. DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI INCORPORATE DIRETTE EFFETTIVE PER LE MERCI SEMPLICI**

Per determinare le emissioni incorporate effettive specifiche delle merci semplici prodotte in un determinato impianto si tiene conto solo delle emissioni dirette. A tal fine si applica la seguente equazione:

$$SEE_g = \frac{AttrEm_g}{AL_g}$$

dove  $SEE_g$  sono le emissioni incorporate specifiche delle merci  $g$ , in termini di CO<sub>2</sub>e per tonnellata,  $AttrEm_g$  sono le emissioni attribuite delle merci  $g$  e  $AL_g$  è il livello di attività delle merci. Il livello di attività è la quantità di merci prodotta nel periodo di riferimento in un determinato impianto.

Per "emissioni attribuite" si intende la parte delle emissioni dirette dell'impianto durante il periodo di riferimento causata dal processo di produzione che dà luogo alle merci  $g$  quando si applicano i limiti di sistema del processo definiti dagli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 6. Le emissioni attribuite si calcolano con la seguente equazione:

$$AttrEm_g = DirEm$$

---

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

dove DirEm sono le emissioni dirette risultanti dal processo di produzione, espresse in tonnellate di CO<sub>2</sub>e, entro i limiti di sistema di cui all'atto di esecuzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 6.

### **3. DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI INCORPORATE DIRETTE EFFETTIVE PER LE MERCI COMPLESSE**

Per determinare le emissioni incorporate effettive specifiche delle merci complesse prodotte in un determinato impianto si tiene conto solo delle emissioni dirette. A tal fine si applica la seguente equazione:

$$SEE_g = \frac{AttrEm_g + EE_{ImpMat}}{AL_g}$$

dove AttrEm<sub>g</sub> sono le emissioni attribuite delle merci *g* e AL<sub>g</sub> il livello di attività delle merci (quest'ultimo corrisponde alla quantità di merci prodotta nel periodo di riferimento in un determinato impianto), e EE<sub>ImpMat</sub> sono le emissioni incorporate dei materiali in entrata (precursori) consumati nel processo di produzione. Devono essere presi in considerazione solo i materiali in entrata elencati come pertinenti per i limiti di sistema del processo di produzione specificati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 7, paragrafo 6. Le EE<sub>ImpMat</sub> pertinenti sono calcolate come segue:

$$EE_{ImpMat} = \sum_{i=1}^n M_i \cdot SEE_i$$

dove M<sub>i</sub> è la massa del materiale in entrata *i* utilizzato nel processo di produzione e SEE<sub>i</sub> le emissioni incorporate specifiche di tale materiale. Per le SEE<sub>i</sub> il gestore dell'impianto utilizza il valore delle emissioni derivanti dall'impianto in cui è stato prodotto il materiale in entrata, a condizione che i dati dell'impianto possano essere adeguatamente misurati.

### **4. DETERMINAZIONE DEI VALORI PREDEFINITI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFI 2 E 3**

Se i dati di monitoraggio effettivi relativi alle emissioni dirette di cui ai punti 2 e 3 non possono essere forniti in modo adeguato, si applica un valore predefinito.

Ai fini della determinazione dei valori predefiniti solo i valori effettivi sono utilizzati per determinare le emissioni incorporate. In assenza di dati effettivi si possono utilizzare i valori indicati nella letteratura. La Commissione pubblica orientamenti sull'approccio adottato al fine di procedere a una correzione per i gas di scarico o i gas a effetto serra utilizzati come elementi in entrata, prima di raccogliere i dati necessari per determinare i pertinenti valori predefiniti per ciascun tipo di merce elencata nell'allegato I. I valori predefiniti sono determinati sulla base dei migliori dati disponibili. Gli orientamenti sono riveduti periodicamente mediante atti di esecuzione sulla base delle informazioni più aggiornate e affidabili, anche sulla base delle informazioni fornite da un paese terzo o da un gruppo di paesi terzi.

#### **4.1. Valori predefiniti di cui all'articolo 7, paragrafo 2**

Quando le emissioni effettive non possono essere adeguatamente determinate dal dichiarante autorizzato, si utilizzano valori predefiniti. Tali valori sono fissati all'intensità media delle emissioni di ciascun paese esportatore e per ciascuna delle merci elencate nell'allegato I diverse dall'energia elettrica, cui va aggiunta una maggiorazione da determinare negli atti di esecuzione del presente regolamento. Quando a un tipo di merci non possono essere applicati dati affidabili per il paese esportatore, i valori predefiniti si basano sull'intensità media delle emissioni del 10 % degli impianti dell'UE con le prestazioni peggiori per quel tipo di merci.

#### **4.2. Valori predefiniti di cui all'articolo 7, paragrafo 3**

I valori predefiniti per l'energia elettrica importata sono determinati in base a valori predefiniti specifici per un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo o, se tali valori non sono disponibili, in base ai valori predefiniti dell'UE per una produzione analoga di energia elettrica nell'UE, conformemente al punto 4.2.2.

##### *4.2.1. Valori predefiniti specifici per un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo*

I valori predefiniti specifici sono basati sui migliori dati a disposizione della Commissione per determinare il fattore medio di emissione di CO<sub>2</sub>, in tonnellate di CO<sub>2</sub> per megawatt ora, delle fonti di fissazione dei prezzi nel paese terzo, nel gruppo di paesi terzi o nella regione all'interno di un paese terzo.

Se per un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo sono determinati valori predefiniti specifici e l'energia elettrica è importata da un altro paese terzo o da un'altra regione all'interno del paese terzo, o da un altro gruppo di paesi terzi o un'altra regione all'interno di un paese terzo al fine di essere riesportata nell'Unione, non è utilizzato lo stesso valore predefinito specifico.

##### *4.2.2. Valori predefiniti alternativi*

Se per un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo non è stato determinato alcun valore predefinito specifico, il valore predefinito per l'energia elettrica rappresenta il fattore di emissione di CO<sub>2</sub> nell'UE, in tonnellate di CO<sub>2</sub> per megawatt ora. Si tratta della media ponderata dell'intensità di CO<sub>2</sub> dell'energia elettrica prodotta da combustibili fossili nell'UE. La ponderazione rispecchia il mix di produzione dei combustibili fossili nell'UE. Il fattore di emissione di CO<sub>2</sub> si ottiene dividendo i dati sulle emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dal settore dell'energia per la produzione lorda di energia elettrica proveniente da combustibili fossili in megawatt ora.

Se i dichiaranti autorizzati di merci originarie di un paese terzo o di un gruppo di paesi terzi che hanno uno scambio significativo di energia elettrica con l'UE possono dimostrare, sulla base di dati affidabili, che il fattore medio di emissione di CO<sub>2</sub> delle fonti di fissazione dei prezzi in tale paese terzo o tale gruppo di paesi terzi è inferiore a quello nell'UE o inferiore al valore predefinito specifico, per tale paese o gruppo di paesi è stabilito un valore predefinito alternativo basato su tale fattore medio di emissione di CO<sub>2</sub>e.

Se per un paese terzo, una regione all'interno di un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o di regioni all'interno di paesi terzi sono determinati predefiniti valori alternativi e l'energia elettrica è importata da un altro paese terzo o da un'altra regione all'interno di un paese terzo, o da un altro gruppo di paesi terzi o di regioni all'interno di paesi terzi nel paese terzo soggetto al valore predefinito alternativo, non può essere utilizzato lo stesso valore predefinito alternativo.



## **5. CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE EMISSIONI INCORPORATE EFFETTIVE NELL'ENERGIA ELETTRICA**

Un dichiarante autorizzato può chiedere di applicare le emissioni incorporate effettive invece dei valori predefiniti per il calcolo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, se sono soddisfatti i seguenti criteri cumulativi:

- (a) il dichiarante autorizzato ha concluso un accordo di acquisto di energia elettrica con un produttore di energia elettrica situato in un paese terzo per una quantità di energia elettrica equivalente all'importo per il quale è richiesto l'utilizzo di un valore specifico;
- (b) l'impianto di produzione di energia elettrica è collegato direttamente al sistema di trasmissione dell'UE o può essere dimostrato che, al momento dell'esportazione, non vi era alcuna congestione fisica della rete in alcun punto della rete tra l'impianto e il sistema di trasmissione dell'UE;
- (c) un quantitativo di energia elettrica equivalente all'energia elettrica per la quale si richiede l'uso delle emissioni incorporate effettive è stato definitivamente assegnato alla capacità di interconnessione assegnata da tutti i gestori dei sistemi di trasmissione responsabili nel paese di origine, nel paese di destinazione e, se del caso, in ciascun paese terzo di transito, e la capacità designata e la produzione di energia elettrica da parte dell'impianto di cui alla lettera b) si riferiscono allo stesso periodo, che non può essere superiore a un'ora;
- (d) il rispetto dei criteri di cui sopra è certificato da un verificatore accreditato. Il verificatore riceve con cadenza almeno mensile relazioni intermedie che dimostrano in che modo i criteri di cui sopra sono soddisfatti.

## **6. ADEGUAMENTO DEI VALORI PREDEFINITI SULLA BASE DI CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER REGIONE**

I valori predefiniti possono essere adattati a particolari zone o regioni di paesi in cui prevalgono caratteristiche specifiche in termini di fattori oggettivi quali la geografia, le risorse naturali, le condizioni di mercato, il mix energetico o la produzione industriale. Quando sono disponibili dati adattati a tali caratteristiche locali specifiche e possono essere definiti valori predefiniti più mirati, questi ultimi possono essere utilizzati al posto dei valori predefiniti basati sugli impianti dell'UE.

Se i dichiaranti di merci originarie di un paese terzo o di un gruppo di paesi terzi possono dimostrare, sulla base di dati affidabili, che un altro adattamento dei valori predefiniti in funzione delle caratteristiche specifiche di una regione comporta valori inferiori a quelli predefiniti stabiliti dalla Commissione, detti valori inferiori possono essere utilizzati.

## ALLEGATO IV

### Requisiti contabili per i dati utilizzati per il calcolo delle emissioni incorporate

**1. DATI MINIMI CHE UN DICHIARANTE AUTORIZZATO DEVE CONSERVARE PER LE MERCI IMPORTATE**

1. Dati identificativi del dichiarante autorizzato:
  - (a) nome;
  - (b) identificativo univoco assegnato dall'autorità nazionale competente;
2. dati sulle merci importate:
  - (a) tipo e quantità di ciascun tipo di merce;
  - (b) paese di origine;
  - (c) emissioni effettive o valori predefiniti.

**2. DATI MINIMI CHE UN DICHIARANTE AUTORIZZATO DEVE CONSERVARE PER LE EMISSIONI INCORPORATE NELLE MERCI IMPORTATE SULLA BASE DELLE EMISSIONI EFFETTIVE**

Per ciascun tipo di merci cui si applica il presente regolamento devono essere conservati i seguenti dati supplementari:

- (a) identificazione dell'impianto in cui sono state prodotte le merci;
- (b) informazioni di contatto del gestore dell'impianto in cui sono state prodotte le merci;
- (c) comunicazione delle emissioni verificate, compresi i dati relativi alle emissioni incorporate di ciascun tipo di merci dichiarate di cui all'allegato V;
- (d) emissioni incorporate specifiche delle merci.

**ALLEGATO V**  
**Principi di verifica e contenuto della relazione di verifica**

**1. PRINCIPI DI VERIFICA**

Per le verifiche richieste a norma dell'articolo 8 si applicano i seguenti principi:

- (a) i verificatori effettuano le verifiche con un atteggiamento di scetticismo professionale;
- (b) una relazione sulle emissioni è considerata verificata e idonea allo scopo solo se il verificatore ritiene con ragionevole certezza che la relazione sia esente da inesattezze rilevanti e da non conformità significative con riguardo alle norme di calcolo di cui all'allegato III;
- (c) le visite degli impianti da parte del verificatore sono obbligatorie, a meno che non siano soddisfatti criteri specifici di esenzione;
- (d) per decidere se le inesattezze o le non conformità siano rilevanti, il verificatore si avvale delle soglie indicate negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 8.

Per i parametri per i quali tali soglie non sono definite il verificatore si avvale del giudizio di esperti per stabilire se le inesattezze, singolarmente o, se aggregate con altre inesattezze, a motivo della loro entità e della loro natura, debbano essere considerate rilevanti, ossia possano influenzare l'uso della relazione da parte degli utilizzatori previsti, in particolare le autorità nazionali competenti.

**2. CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI VERIFICA**

La relazione di verifica contiene almeno le informazioni seguenti:

- (a) identificazione dell'impianto in cui sono state prodotte le merci;
- (b) informazioni di contatto del gestore dell'impianto in cui sono state prodotte le merci;
- (c) periodo di riferimento applicabile;
- (d) nome e recapiti del verificatore;
- (e) identificativo dell'accreditamento, nome dell'organismo di accreditamento;
- (f) data della visita all'impianto, se del caso, o i motivi per cui non è stata effettuata;
- (g) quantità di ciascun tipo di merci dichiarate prodotta nel periodo di riferimento;
- (h) emissioni dirette dell'impianto durante il periodo di riferimento;
- (i) descrizione del modo in cui le emissioni dell'impianto sono attribuite ai diversi tipi di merci;
- (j) informazioni quantitative sulle merci, sulle emissioni e sui flussi di energia non associati a tali merci;
- (k) nel caso di merci complesse:
  - i. quantità di materiali in entrata (precursori) utilizzati;
  - ii. emissioni incorporate specifiche;
  - iii. in caso di utilizzo delle emissioni effettive: identificazione dell'impianto in cui è stato prodotto il materiale in entrata ed emissioni effettive derivanti dalla produzione di tale materiale;

- (l) dichiarazione relativa al parere sulla verifica;
- (m) informazioni sulle inesattezze rilevanti riscontrate e non corrette, se del caso;
- (n) informazioni sulle non conformità con le norme di calcolo di cui all'allegato III, se del caso.